

COMUNE DI CEDEGOLO PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 27/02/1996 e
ratificato con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n° 29709 del
04/07/1997

CAPO I	Il servizio di autonoleggio con autovettura
CAPO II	La professione di noleggiatore
CAPO III	L'autorizzazione all'esercizio
CAPO IV	L'esercizio del servizio
CAPO V	Vigilanza sul servizio

CAPO I ([Top](#))

IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTOVETTURA

ART. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura si rivolge all'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. Il servizio medesimo assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 - comma 5, della Legge 15 Gennaio 1992, n° 21.

ART. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

ART. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 Gennaio 1992, n° 21 - art. 7 - comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08 Agosto 1985, n° 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
4. Nei casi di cui al comma 3 - punti "b" e "c", è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7 - comma 3, della Legge 15 Gennaio 1992, n°21.

ART. 4

Condizioni di esercizio

1. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
2. In capo ad uno stesso soggetto, è invece vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di noleggio con licenze per servizio di taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti gli spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 - comma 4, della Legge 15 Gennaio 1992, n° 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione, e contiene i dati anagrafici e la posizione

assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 5

Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 - comma 1 - lettera "a" della Legge 15 Gennaio 1992, n° 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della vigente normativa.

ART. 6

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio". Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore, sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 7

Servizi ausiliari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

ART. 8

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali, e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concesso l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

ART. 9

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio

del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Sindaco, in funzione di Presidente, od in sua rappresentanza, da un Consigliere incaricato;
- b) da 2 Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c) dal Vigile urbano;
- d) da 3 rappresentanti designati dalle associazioni ed unioni di categoria. In mancanza di tale designazione entro il termine perentorio all'uopo fissato, la nomina verrà effettuata dal Consiglio Comunale.

Funge da segretario della Commissione il Segretario Comunale od un suo delegato.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune, e decide a maggioranza. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto dall'art. 13;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 14 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carico quanto la Giunta Comunale.

6. Quando, per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II [\(Top\)](#)

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;
- c) idoneità finanziaria.

Per le ditte a dimensione artigianale, si può prescindere dall'accertamento del requisito di cui al punto "c", in quanto sia il capitale che i rischi d'impresa sono solitamente modesti.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere "a" e "b", il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 15 Aprile 1995, n° 20.

4. Il requisito dell'idoneità finanziaria, quando richiesto, è certificato da un istituto di credito o da altro soggetto abilitato per l'importo indicato dalla Giunta Comunale.

ART. 11

Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III [\(Top\)](#)

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 12

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà e la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ART. 13

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 9;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART. 14

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, la Commissione di cui all'art. 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma della Legge Regionale 15 Aprile 1995, n°20: punti 5;
 - b) laurea: punti 4;
 - c) diploma di maturità: punti 3;
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai

diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 9, provvede all'assegnazione del titolo, che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

3. Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto della idoneità professionale di cui all'art. 10 - comma 4, la Giunta Comunale sospende la assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, l'assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso.

4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

ART. 16

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale, secondo le modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore. La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dal singolo noleggiatore ai sensi della Legge n° 15/1968 e del D.P.R. n° 130/1994.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare, è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;

b) aver compiuto 60 anni;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di 2 anni. Durante tale periodo, il servizio dev'essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione dev'essere registrato, ed una copia dev'essere depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) dev'essere depositata presso il competente ufficio comunale, unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere 5 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV [\(Top\)](#)

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

ART. 19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di 6 mesi nel caso

di cui all'art. 15 - comma 3.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 2 giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 20

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

3. Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

ART. 21

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività di noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.

Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 7;

- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente od in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Il contenuto del presente articolo dev'essere esposto all'interno delle vetture.

ART. 22

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli, sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Il contenuto del presente articolo dev'essere esposto all'interno delle vetture.

ART. 23

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 11.

ART. 24

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 25

Trasporto portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 26

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio, ai sensi del D.M. 20 Aprile 1993.

ART. 27

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto debbono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ART. 28

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra Ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengano entrambe al contingente

definito dal Comune ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione, e comunque i 30 giorni nell'arco dell'anno;

d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato, e dev'essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 29

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

ART. 30

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale od alla polizia municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura dev'essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V [\(Top\)](#)

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 31

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981, n° 689.

ART. 32

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente, e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio, in ottemperanza alle direttive

impartite dalla Giunta Comunale.

2. La polizia municipale certifica l' idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale dell' autorizzazione di cui all' art. 16 - comma 1, è rilasciata previo nulla - osta della polizia municipale, e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi , 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 33

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 03 Marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 10.000 ad un massimo di £. 1.000.000, per le seguenti violazioni al presente Regolamento:

a) violazione dell' art. 4 - comma 3, sostanziata dalla mancanza dell' autorizzazione a bordo del mezzo;

b) violazione dell' art. 6 - comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione degli obblighi di cui all' art. 7, consistente nell' esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all' art. 8;

e) violazione dell' art. 11 - comma 2, sostanziata dalla mancanza, a bordo del mezzo, del certificato di iscrizione al ruolo;

f) violazione dell' art. 16 - comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell' autorizzazione;

g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all' art. 19 - comma 2;

h) violazione dell' obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall' Art. 20 - comma 1;

i) violazione degli obblighi di cui all' art. 21 - comma 1, punti "d", "g", "h" ed "i";

- j) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21 - comma 2, punti da "a" ad "f";
- k) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 22 - comma 1, punti "a" e "b";
- l) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'Art. 27 - comma 2;
- m) mancata esposizione, all'interno della vettura, dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'Art. 30 - comma 2.

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma, a titolo di oblazione, il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 107 del R.D. 03 Marzo 1934, n° 383.

4. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 34

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

ART. 35

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dalla Giunta Comunale, per un periodo non superiore a 6 mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previste dall'art. 4 - comma 4, e dall'art. 23 del presente Regolamento;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previste dall'art. 25 del presente Regolamento;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 - comma 2, del presente Regolamento;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto

della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per un periodo da uno a 90 giorni, in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale 15 Aprile 1995, n° 20.

4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 36

Revoca dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio di taxi, secondo quanto previsto dall'art. 4 - comma 1 del presente Regolamento;
- b) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli artt. 3, 10 ed 11 del presente Regolamento;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 15 - comma 4 del presente Regolamento;
- d) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previste dall'art. 17 del presente Regolamento;
- e) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 37

Decadenza dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19. Per mancato inizio del servizio debbono intendersi anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (art. 3 Legge n° 433/1985) o al Registro delle Imprese (artt. 2188 e segg. del Codice Civile).

2. Il Sindaco dispone la decadenza dell'autorizzazione in caso di avvenuta irrogazione, nell'arco di un quinquennio, di 3 provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 35 - comma 3 del presente Regolamento.

3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 39

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni.

ART. 40

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Ai sensi dell'art. 85 - comma 1, del D.P.R. n° 616/1977, il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale della Lombardia.